

# COMUNE DI MONTEFIORE DELL'ASO

## STATUTO

Delibera n. 6 del 22/2/2001.

### **Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- **Art. 1 - Autonomia del Comune**
  1. Il Comune di Montefiore dell'Aso, di seguito chiamato Comune, è un Ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, la quale si autogoverna con i poteri e gli istitutivi cui al presente statuto.
  2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento  
per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
- **Art. 2 - Finalità**
  1. Il Comune promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori della Costituzione italiana, ai principi espliciti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo secondo la quale il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo consiste nel riconoscimento della dignità di ogni essere appartenente alla famiglia umana.
  2. Ribadisce il valore insostituibile della Pace Universale e si impegna a favorire occasioni di incontro, di confronto, di dialogo tra diverse realtà politiche, sociali, culturali, religiose ed etniche.
  3. Attua la propria attività in modo da garantire la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alle scelte politiche della comunità.
  4. Assicura alla famiglia, che riconosce come soggetto sociale, la possibilità di adempiere ai compiti previsti dall'ordinamento giuridico nel rispetto della parità fra i sessi.
  5. Promuove un equilibrato sviluppo socio economico del territorio nel suo complesso, sia garantendone l'integrità e la corretta utilizzazione dello stesso anche attraverso il patrimonio comunale nonché valorizzando le caratteristiche sociali, culturali e produttive locali.
- **Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione**
  1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
  2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione e della Provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel proprio territorio.
  3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia di Ascoli Piceno e la Regione Marche sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà, tra le diverse sfere di autonomia.
  4. Il Comune promuove e partecipa alla unione dei Comuni Valdaso, già costituita.
- **Art. 4 - Territorio e sede comunale**
  1. Il Comune è costituito oltre che dal capoluogo, anche dalle seguenti contrade: Aso, Menocchia, S.Giovanni, riconosciute dalla comunità.

2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 28 e confina con i Comuni di Campofilone, Massignano, Carassi, Ripatransone, Monterubbiano, Moresco, Lapedona e Petritoli.
  3. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato in Piazza Della Repubblica, n. 2.
  4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. Per particolari esigenze il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
- Art. 5 - Albo Pretorio
    1. Un apposito spazio del Palazzo Civico è destinato ad Albo Pretorio per la pubblicazione di atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
    2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
    3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

## **STATUTO**

- Art. 6 - Stemma e gonfalone
  1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "Comune di Montefiore Dell'Aso" e con lo stemma che riporta il distico latino "Flora locum tenuit qui nunc de nomine florum dicitur". Il colore sociale è il rosso granata.
  2. Lo stemma e il gonfalone del Comune sono derivati dagli statuti del 1569 ed i relativi bozzetti sono depositati agli atti.
  3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o da un suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale sul quale campeggia lo stemma.
  4. La Giunta Comunale può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

## **Titolo II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE**

### **Capo I - ORGANI DEL COMUNE**

- Art. 7 - Organi
  1. Sono organi del Comune: il Consiglio comunale, la Giunta comunale e il Sindaco.
  2. Le attribuzioni ed i rapporti tra gli organi sono stabiliti dalla legge e dal presente statuto.

### **Capo II - CONSIGLIO COMUNALE**

- Art. 8 - Consiglio comunale
  1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa, funzionale e contabile e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
  2. Il Consiglio esprime l'indirizzo politico-amministrativo in atti quali mozioni, risoluzioni, ordini del giorno, direttive contenenti obiettivi, principi e criteri informativi delle attività dell'Ente. Indirizza, altresì, l'attività dell'Ente con atti fondamentali di carattere normativo e programmatico. Il Consiglio comunale ha competenza sulla adozione degli atti amministrativi fondamentali previsti dalle leggi vigenti. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco. In caso di sua assenza è presieduto dal Vicesindaco. In mancanza di entrambi, la presidenza della seduta è assunta dall'assessore più anziano di età.
  3. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite nel presente Statuto e nel regolamento del Consiglio comunale.
  4. Il regolamento del Consiglio comunale, approvato a maggioranza assoluta, prevede le modalità di funzionamento dell'organo, determina le modalità per fornire servizi,

attrezzature e risorse finanziarie e la disciplina della gestione delle risorse assegnate anche per il funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

5. Il Consiglio è convocato dal Sindaco, cui compete la determinazione della data dell'adunanza e la compilazione dell'ordine del giorno.
6. caso di assenza o impedimento del Sindaco, la convocazione è effettuata dal Vicesindaco e, in mancanza, dall'Assessore anziano.
7. Le adunanze consiliari, di norma, sono pubbliche e hanno luogo nella sala della sede municipale all'uopo destinata. Possono svolgersi in altra sede nei casi previsti dal regolamento del Consiglio comunale. Il medesimo regolamento stabilisce, inoltre, i casi in cui è necessaria la seduta segreta al fine di garantire la libertà di espressione dei consiglieri e la riservatezza delle persone interessate.
8. Il regolamento indica, altresì, il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute.
9. Le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui

## **STATUTO**

la legge o il presente Statuto richiedano una maggioranza qualificata.

10. Nelle votazioni palesi i Consiglieri che dichiarano di astenersi si computano dal numero dei votanti.
  11. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare il numero dei votanti. Si computano nel numero dei presenti e non in quello dei votanti i Consiglieri che non prendono parte alla votazione.
  12. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.
- Art. 9 - Composizione e durata in carica
    1. Le norme relative alla composizione, alla durata in carica, alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, di decadenza dei consiglieri, sono stabilite dalla legge.
    2. Il Consiglio rimane in carica fino alla elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
  - Art. 10 - Insediamento del Consiglio comunale
    1. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
    2. Nella prima seduta il Consiglio deve provvedere con il seguente ordine:
      - convalida degli eletti;
      - giuramento del Sindaco;
      - comunicazione da parte del Sindaco dei componenti la Giunta comunale.
    3. Le sedute del Consiglio comunale possono essere di prima o di seconda convocazione. Per la validità delle sedute di prima convocazione è richiesta la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il Sindaco. Per la validità delle sedute di seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il Sindaco. E' fatto, comunque, salvo il rispetto di maggioranze diverse inderogabilmente previste da norme di legge vigenti.
    4. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sedute ordinarie o straordinarie. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni relative all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

5. Le sedute ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni lavorativi prima del giorno stabilito per la riunione mentre quelle straordinarie almeno tre giorni lavorativi prima.
  6. In caso di eccezionale urgenza il Consiglio comunale può essere convocato con un anticipo di almeno 24 ore.
  7. L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute del Consiglio comunale deve essere pubblicato nell'albo pretorio lo stesso giorno in cui viene consegnato ai Consiglieri e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da favorire la più ampia presenza dei cittadini ai lavori consiliari.
  8. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al precedente comma 1 e deve essere effettuata almeno 24 ore prima della seduta. In tale caso, qualora il Consiglio non ne ravvisasse l'opportunità o l'urgenza della trattazione, può rinviare la deliberazione alla seduta successiva.
  9. L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute convocate d'urgenza e quello relativo ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie sono pubblicati all'albo pretorio almeno 24 ore prima della riunione.
- Art. 11- I Consiglieri comunali
    1. L'entrata in carica, la surrogazione, le dimissioni, la supplenza, il numero e la posizione giuridica dei

## **STATUTO**

Consiglieri comunali sono disciplinati dalla legge.

2. I Consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intera comunità.  
Hanno il dovere di partecipare alle riunioni del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari e comunali di cui fanno parte.
  3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie, le informazioni e gli atti in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. L'esercizio del diritto è disciplinato dal regolamento per l'accesso agli atti.
  4. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio. La proposta di deliberazione, redatta dal Consigliere, è trasmessa al Sindaco che la iscrive all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale dopo che l'ufficio competente ne ha concluso l'istruttoria. Il diritto di iniziativa si esercita anche mediante presentazione di emendamenti scritti su proposte di deliberazione all'esame del Consiglio comunale.
  5. Ogni Consigliere può rivolgere al Sindaco e agli Assessori comunali interrogazioni ed interpellanze su problematiche di competenza dell'amministrazione comunale ed ogni altro istanza di sindacato ispettivo. Il regolamento del Consiglio comunale disciplina le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte.
  6. Per l'esercizio delle loro funzioni e la partecipazione alle commissioni sono attribuiti ai Consiglieri comunali le indennità, i compensi e i rimborsi spese secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
  7. I Consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio comunale continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.
- Art. 12 - Dimissioni dei Consiglieri
    1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate in forma scritta al Consiglio; esse sono immediatamente registrate al protocollo nell'ordine temporale di

presentazione; sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni stesse, deve provvedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione risultante dal protocollo dell'Ente.
- Art. 13 - Prerogative e diritti dei Consiglieri
    1. Oltre alle attività e ai diritti di cui all'art. 11, i Consiglieri comunali hanno diritto di esercitare il controllo sugli atti della Giunta con le modalità stabilite dalla legge.
    2. Su richiesta di 1/5 dei Consiglieri il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio entro il termine non superiore ai venti giorni e ad inserire all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.
  - Art. 14 - Gruppi consiliari
    1. I Consiglieri comunali possono costituirsi in gruppi consiliari, composti da uno o più componenti, secondo le modalità previste dal regolamento, dandone comunicazione al Sindaco ed al Segretario.
    2. Ai gruppi consiliari sono fornite, compatibilmente alle strutture comunali, attrezzature di supporto ed assistenza giuridica, tecnica ed amministrativa onde consentire il regolare svolgimento delle loro funzioni, tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo.
  - Art. 15 - Capigruppo consiliari
    1. I capigruppo sono nominati dai rispettivi gruppi consiliari entro 10 giorni dalla prima seduta del Consiglio.

## **STATUTO**

2. Ai capigruppo consiliari sono trasmesse in elenco, contestualmente alla affissione all'albo pretorio, tutte le deliberazioni della Giunta comunale.
  3. I relativi testi sono messi a disposizione dei Consiglieri nelle forme previste dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.
- Art. 16 - Decadenza dalla carica
    1. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sedute del Consiglio comunale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale scopo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento della terza assenza consecutiva non giustificata, provvede con propria comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7.8.1990, n. 241, a comunicare al Consigliere interessato l'avvio del procedimento amministrativo.
    2. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento della medesima.
    3. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio comunale esamina gli atti e delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato.
  - Art. 17 - Commissioni consiliari
    1. Il Consiglio può istituire con apposita deliberazione, adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, commissioni a carattere permanente o formate per scopi specifici, costituite nel proprio seno e con criterio proporzionale.
    2. Il numero delle commissioni, le rispettive materie di competenza, le modalità di funzionamento e le forme di pubblicità sono stabilite nel regolamento del Consiglio comunale.
    3. Alle commissioni è affidato il compito di agevolare e snellire i lavori del Consiglio, svolgendo attività preparatoria in ordine alle proposte di deliberazione ed alle questioni sottoposte all'esame del Consiglio.

4. Le modalità di funzionamento di dette commissioni, se istituite, saranno stabilite nel regolamento del Consiglio comunale.
- Art. 18 - Forma di partecipazione delle minoranze
    1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia; in tal caso la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
    2. Le modalità di funzionamento di dette commissioni, se istituite, saranno stabilite nel regolamento del Consiglio comunale.
  - Art. 19 - Scioglimento del Consiglio comunale
    1. Il Consiglio comunale viene sciolto con D.P.R. su proposta del Ministro dell'Interno:
      - a. per gravi motivi di ordine pubblico;
      - b. per dimissioni, rimozione, decadenza del Sindaco;
      - c. per cessazione dalla carica per dimissioni della metà più uno dei Consiglieri;
      - d. quando non sia approvato, nei termini di legge, il bilancio.
    2. In caso di decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni del nuovo Consiglio e della nuova Giunta e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
    3. Nei casi diversi da quelli previsti dal comma 2 con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario.

## **STATUTO**

### **Capo IV - IL SINDACO**

- Art. 20 - Il Sindaco
  1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è membro del Consiglio comunale, rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione.
  2. Egli esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite al Comune. Il Sindaco esercita altresì le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
  3. Il Sindaco convoca presiede le sedute del Consiglio comunale, ne fissa la data di convocazione, determina l'ordine del giorno dei lavori. Provvede, inoltre, a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando ne faccia istanza 1/5 dei Consiglieri comunali assegnati, ponendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
  4. Il Sindaco convoca e presiede le sedute della Giunta comunale, ne fissa la data di convocazione e determina l'ordine del giorno dei lavori.
  5. Il Sindaco può delegare singole attività ad Assessori e Consiglieri comunali. Ad essi può conferire anche l'incarico di rappresentarlo in riunioni, cerimonie e manifestazioni alle quali non possa intervenire personalmente.
- Art. 21 - Cessazione dalla carica
  1. Il Sindaco rimane in carica fino alla proclamazione del nuovo eletto, fatto salvo quanto previsto nei commi seguenti.
  2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, o decesso del Sindaco, la Giunta comunale decade e si procede allo scioglimento del Consiglio comunale. Sino alle nuove elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
  3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al

Consiglio comunale. In tale caso si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un commissario.

4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta comunale.

- Art. 22 - Impedimento permanente del Sindaco
  1. L'impedimento permanente del Sindaco, quando non è oggettivamente riscontrabile da parte del Consiglio comunale, viene accertato da una commissione di tre persone nominata dalla Giunta comunale e composta da soggetti estranei alla amministrazione comunale, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
  2. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vicesindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età che vi procede sentiti i capigruppo.
  3. La commissione nel più breve tempo possibile e, comunque, entro trenta giorni dalla nomina, relaziona al Consiglio comunale sulle ragioni dell'impedimento.
  4. Il Consiglio comunale si pronuncia sulla relazione in seduta segreta entro dieci giorni dalla sua presentazione.
- Art. 23 - Linee programmatiche di mandato
  1. Entro il termine di 100 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta comunale, presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
  2. Ciascun Consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche,

## **STATUTO**

proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante la presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate nel regolamento del Consiglio comunale.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno, contestualmente agli adempimenti di cui all'art. 193 del decreto legislativo

18.8.2000, n. 267, il Consiglio comunale provvede a verificare l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori comunali. In tale occasione è facoltà del Sindaco e dei singoli Consiglieri proporre al Consiglio comunale l'approvazione di modifiche ed integrazioni delle linee programmatiche sulla base delle esigenze che dovessero emergere nel corso del mandato.

- Art. 24 - Mozione di sfiducia
  1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della Giunta comunale non comporta le dimissioni degli stessi.
  2. Il Sindaco e la Giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
  3. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.
  4. La convocazione e la presidenza della seduta consiliare in cui si discute la mozione di sfiducia spetta al Sindaco in carica.
- Art. 25 - Vicesindaco

1. Il Sindaco procede alla nomina del Vicesindaco con il medesimo decreto di nomina della Giunta comunale.
  2. L'incarico di Vicesindaco può essere in qualsiasi momento revocato dal Sindaco.
  3. Il Vicesindaco è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di sua assenza.
  4. Il Vicesindaco esercita le funzioni del Sindaco anche nel caso di una sua sospensione dall'esercizio della funzione e sino alle successive elezioni in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.
  5. In caso di assenza o impedimento contemporaneo del Sindaco e del Vicesindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dall'Assessore comunale presente a partire dal più anziano di età.
- Art. 26 - Nomina della Giunta comunale
    1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori da due a quattro, di cui uno investito anche della carica di Vicesindaco.
    2. Il Sindaco nomina gli Assessori, decidendone il numero esatto, scegliendo tra i Consiglieri dotati dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.
    3. Ad essi il Sindaco può conferire la cura di settori specifici di governo o specifiche deleghe nelle materie di sua competenza, compresa la firma di atti.
    4. Il rilascio delle deleghe da parte del Sindaco deve essere comunicato al Consiglio comunale e agli organi previsti dalla legge e ne deve essere data adeguata informazione ai cittadini. La Giunta, salvo il caso di revoca totale o parziale da parte del Sindaco, rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale. La legge determina i casi di decadenza, rimozione e sospensione della Giunta comunale.
    5. Il Sindaco comunica al Consiglio comunale la nomina della Giunta nella prima seduta successiva alla

## **STATUTO**

elezione oppure nella prima seduta successiva alla nomina nel caso di sostituzione di uno o più Assessori. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio nella sua prima adunanza. Ogni Assessore può dimettersi dall'incarico con comunicazione diretta al Sindaco.

- Art. 27 - Competenze della Giunta comunale
  1. La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'esercizio delle funzioni di governo, anche per l'attuazione degli indirizzi generali espressi dal Consiglio comunale, e si esprime attraverso deliberazioni collegiali alle quali concorrono gli Assessori comunali.
  2. La Giunta compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore generale o ai responsabili dei servizi comunali, ove nominati.
  3. La Giunta adotta gli atti necessari al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale.
  4. In particolare, la Giunta adotta il piano delle risorse e degli obiettivi mediante il quale definisce ulteriormente gli obiettivi e i programmi da attuare, li assegna ai responsabili dei servizi con le relative risorse, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione dei responsabili agli indirizzi impartiti.
  5. L'attività della Giunta è improntata ai principi di collegialità, trasparenza ed efficienza.
  6. Giunta svolge azione propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio comunale.
- Art. 28 - Funzionamento della Giunta comunale

1. La Giunta comunale è convocata dal Sindaco senza alcuna particolare formalità. Il Sindaco determina gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
  2. Gli Assessori comunali possono chiedere l'inserimento all'ordine del giorno di argomenti di loro competenza.
  3. La Giunta si riunisce in seduta non pubblica e delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti.
  4. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico amministrativo, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.
  5. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il Vicesindaco o, in caso di sua contemporanea assenza, l'Assessore anziano. L'anzianità tra gli Assessori è determinata dall'età.
  6. Le modalità di convocazione e di funzionamento, comunque, sono stabilite dalla Giunta stessa, nell'esercizio delle proprie funzioni, nel rispetto delle leggi vigenti e secondo il presente Statuto.
- Art. 29 - Verbali degli organi collegiali
    1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di norma, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
    2. L'istruttoria e la documentazione della proposta di deliberazione avviene attraverso i responsabili degli uffici. La proposta deve essere corredata dai pareri prescritti dalla normativa vigente e dagli allegati che il Consiglio è chiamato ad approvare.
    3. La proposta di deliberazione è sottoposta a votazione previa lettura della sola parte dispositiva. E' fatta salva la possibilità di chiedere la lettura anche delle premesse quando hanno subito integrazioni o modifiche rispetto al testo in visione nel periodo di deposito.
    4. Nelle votazioni palesi chi dichiara di astenersi è computato nel numero dei votanti. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare il numero dei votanti. In entrambe le

## **STATUTO**

votazioni chi dichiara di non parteciparvi è computato nel numero dei presenti e non in quello dei votanti.

5. Il verbale della deliberazione riproduce il contenuto della proposta con la indicazione delle modifiche ed integrazioni apportate seduta stante dall'organo deliberante. E' completato con gli elementi necessari al perfezionamento dell'atto pubblico amministrativo, tra i quali l'esito della votazione e i nominativi dei componenti astenuti o che nelle votazioni palesi hanno votato contro l'approvazione dell'atto.
6. L'originale del verbale della deliberazione del Consiglio comunale o della Giunta comunale è sottoscritto dal Segretario comunale e dal Sindaco o da chi, a norma di legge o di Statuto, ha presieduto la seduta. Le relative copie sono dichiarate conformi all'originale dal Segretario comunale o dal dipendente dell'ufficio segreteria da lui delegato.

## **Titolo III - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI**

### **Capo I - UFFICI E PERSONALE**

- Art. 30 - Principi e criteri organizzativi
  1. Il Comune informa la propria attività amministrativa al principio di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e i compiti di gestione spettanti ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici devono essere organizzati secondo i principi di autonomia, efficienza e responsabilità e con i criteri della funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura. La gestione amministrativa è organizzata per obiettivi e programmi individuati nei documenti di bilancio, nel piano delle risorse e degli obiettivi e negli eventuali ulteriori atti di indirizzo approvati dal Consiglio e dalla Giunta comunale. La copertura dei posti di responsabile degli uffici e dei servizi, di funzionari dell'area direttiva o equivalente o di alta specializzazione individuati nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata della Giunta comunale, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire ed il rispetto delle norme di legge e contrattuali vigenti.
  3. L'esercizio della rappresentanza del Comune negli atti di gestione viene attribuita al Segretario comunale o al responsabile di ufficio o servizio a seconda della rispettiva competenza nella materia trattata.
  4. L'esercizio della rappresentanza in giudizio del Comune, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti, è attribuita dal Sindaco al Segretario comunale o al responsabile di ufficio o servizio, a seconda della rispettiva competenza professionale nella materia oggetto della lite.
  5. Resta affidata al Sindaco la rappresentanza in giudizio nelle liti promosse avverso atti degli organi istituzionali del Comune.
  6. La Giunta comunale, nell'interesse generale del Comune, può formulare direttive di natura generale o relative alla singola controversia giudiziaria.
- Art. 31 - Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
    1. La Giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale, approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
    2. Il regolamento sull'ordinamento stabilisce la dotazione organica complessiva, le modalità di copertura dei posti in organico, le norme generali per il funzionamento degli uffici, il ruolo del Segretario comunale e del Direttore generale, le attribuzioni e le responsabilità di ciascun responsabile di ufficio o servizio e dei rispettivi sostituti, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore generale, il Segretario comunale e gli organi elettivi.
    3. Il medesimo regolamento individua gli uffici e i servizi a cui deve essere preposto un responsabile con funzioni "dirigenziali", individua i loro sostituti in caso di assenza ed elenca, in maniera esemplifica-

## **STATUTO**

tiva, le specifiche competenze dei responsabili in materia di personale dipendente, di entrate, di appalti, di sottoscrizione di contratti, di ordinanze, di concessioni, di autorizzazioni, di certificazioni e di atti comunque definiti di gestione.

4. Il medesimo regolamento può attribuire competenze e funzioni gestionali, generali o su specifiche materie, al Segretario comunale qualora Direttore generale.
- Art. 32 - Segretario comunale
    1. Il segretario Comunale è nominato dal Sindaco che lo sceglie tra gli iscritti all'Albo dei Segretari comunali nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
    2. La nomina a Segretario del Comune ha la durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo nomina. Il Segretario comunale continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario.
    3. Il Segretario comunale può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, per violazione dei doveri d'ufficio.

4. Il Segretario comunale svolge le funzioni che la normativa vigente gli attribuisce. Lo statuto comunale, i regolamenti, il piano delle risorse e degli obiettivi ed il Sindaco possono attribuirgli ulteriori competenze, anche gestionali, che non siano espressamente attribuiti ad altri responsabili.
  5. Per l'esercizio delle sue funzioni il Segretario comunale si avvale del personale degli uffici e dei servizi comunali.
  6. Il Segretario comunale può delegare le proprie funzioni purché non vi ostino la Legge, lo Statuto, i regolamenti o le direttive del Sindaco.
- Art. 33 - Direttore generale
    1. E' consentito procedere alla nomina del Direttore generale previa stipula di convenzione con altri Comuni con le cui popolazioni assommate si raggiungano i 15.000 abitanti.
    2. La nomina è fatta con contratto a tempo determinato secondo criteri di professionalità e di procedura stabiliti dalla convenzione.
    3. Le funzioni di Direttore generale possono essere conferite dal Sindaco al Segretario del Comune, previo parere della Giunta comunale.
    4. Il Direttore generale attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo secondo le direttive impartite dal Sindaco e sovrintende alla gestione del Comune perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
    5. Il Direttore generale svolge le funzioni che la legge, lo Statuto, i regolamenti, il piano delle risorse e degli obiettivi o gli atti di indirizzo assunti dagli organi comunali gli attribuiscono.
    6. Per l'esercizio delle sue funzioni il Direttore generale si avvale del personale degli uffici e dei servizi comunali.
  - Art. 34 - Responsabili degli uffici e dei servizi
    1. La gestione amministrativa, contabile e tecnica del Comune può essere affidata ai responsabili degli uffici e dei servizi o al Direttore generale.
    2. I responsabili sono nominati con decreto del Sindaco nel rispetto delle norme di legge, del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
    3. Ai responsabili di uffici e servizi comunali spettano i compiti che la normativa definisce di natura gestionale e di attuazione di obiettivi e programmi politici, compresa l'adozione di atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. A tale scopo la Giunta comunale, nel rispetto degli indirizzi di bilancio, con il piano delle risorse e degli obiettivi affida loro annualmente le necessarie risorse finanziarie ed in modo analitico, nell'ambito degli interventi, i singoli capitoli di spesa che costituiscono individuazione della loro competenza gestionale.

## **STATUTO**

4. Sono fatte salve le funzioni e le competenze che le Leggi, lo Statuto, i regolamenti ed il piano delle risorse e degli obiettivi attribuiscono ad altri organi o funzionari del Comune.
5. I predetti responsabili, nel rispetto del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, possono affidare l'istruttoria dei procedimenti di competenza al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo responsabili in proprio della regolare gestione delle competenze e funzioni assegnate.
6. Il Sindaco può affidare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni e compiti non previsti dallo Statuto, dai regolamenti e dal piano delle risorse e degli obiettivi, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
7. Le funzioni di sovrintendenza e coordinamento dell'attività dei responsabili di ufficio o servizio sono affidate al Direttore generale o al Segretario comunale, nel caso in cui il Direttore generale non sia stato nominato.

- Art. 35 - Dipendenti comunali
  1. I dipendenti comunali svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
  2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con professionalità, correttezza e tempestività alle funzioni e mansioni di competenza e, nei limiti delle proprie responsabilità, a raggiungere gli obiettivi assegnati.
  3. Il regolamento sull'ordinamento determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune garantisce le pari opportunità, promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
  4. La Giunta comunale, sentito il Direttore generale, assegna il personale dipendente ai diversi uffici e servizi sulla base delle esigenze di funzionamento e degli obiettivi affidati con gli strumenti di programmazione, nel rispetto delle professionalità possedute.
  5. Il Comune recepisce e applica gli accordi di lavoro approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

## **Capo II - SERVIZI PUBBLICI**

- Art. 36 - Servizi pubblici comunali
  1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo civile e economico della comunità locale.
  2. Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei servizi pubblici, con devoluzione all'Unione dei comuni Valdaso o nelle seguenti forme:
    - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
    - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
    - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
    - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
    - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati; f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'art. 116 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

## **STATUTO**

- Art. 37- Aziende Speciali ed Istituzioni
  1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva il relativo statuto che disciplina struttura, funzionamento, attività e controlli.
  2. Il Consiglio comunale può costituire anche istituzioni che sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
  3. Il Consiglio di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni sono nominati dal Sindaco tra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale, dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per titoli professionali, per funzioni esercitate o per uffici ricoperti.

4. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati con provvedimento della Giunta comunale soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità di operato rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio comunale.
  5. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche fuori del territorio comunale previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.
- Art. 38 - Società per azioni o a responsabilità limitata
    1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione del Comune a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
    2. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale. In ogni caso deve essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
    3. Il Consiglio comunale, nel caso di servizi ritenuti di primaria importanza, può richiedere che la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, sia obbligatoriamente maggioritaria.
  - Art. 39 - Convenzioni
    1. Il Consiglio comunale può deliberare apposite convenzioni da stipularsi per atto pubblico amministrativo con altri enti locali al fine di fornire in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
    2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
    3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
  - Art. 40 - Consorzi
    1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.
    2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
  - Art. 41 - Accordi e Conferenze
    1. L'accordo di programma è finalizzato alla definizione e attuazione di opere o di interventi di interesse pubblico, nonché all'attuazione di programmi di intervento, che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata della Regione, degli enti locali, da amministrazioni statali, e da altri soggetti pubblici o privati.

## **STATUTO**

2. Allo stesso modo si procede per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti.
3. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, il Comune indice di regola una conferenza di servizi.
4. La conferenza può essere indetta anche quando il Comune debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.
5. La legge disciplina procedure ed effetti degli accordi di programma e delle conferenze di servizi.

## **Titolo IV - ORDINAMENTO FINANZIARIO**

- Art. 42 - Finanza e Contabilità
  1. Nell'ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva ed ha un proprio demanio e patrimonio. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
  2. La gestione finanziaria del Comune si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione; i fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica. Dei beni di proprietà del Comune è tenuto un inventario, costantemente aggiornato.
  3. Il regolamento comunale di contabilità, nel rispetto dei principi inderogabili di legge, disciplina l'ordinamento contabile del Comune.
- Art. 43 - Ordinamento tributario
  1. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti, è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
  2. Il Comune esercita la potestà impositiva in materia tributaria nel rispetto dei principi dettati dalla legge n. 212 del 27.7.2000, con particolare riferimento alla capacità contributiva dei soggetti passivi, alla chiarezza e motivazione degli atti, alla collaborazione e buona fede, al diritto di interpello.
  3. La determinazione delle tariffe per i servizi comunali avviene in modo da tutelare le categorie più deboli della popolazione.
- Art. 44 - Bilancio e rendiconto di gestione
  1. Il Comune, nel rispetto dei principi, dei termini e delle procedure previste dalla normativa vigente, delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.
  2. Al bilancio è allegata la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale e gli altri atti e documenti prescritti.
  3. Nei termini e secondo le procedure di legge sono rilevati anche i risultati di gestione mediante contabilità economica. I risultati sono dimostrati nel rendiconto di gestione comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
  4. Al rendiconto di gestione è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia

dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

- Art. 45 - Disciplina dei contratti
  1. Il Comune, nel rispetto del regolamento comunale per la disciplina dei contratti, provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti, all'assunzione di mutui, alle locazioni e alle altre attività necessarie al perseguimento dei suoi fini istituzionali.
  2. Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune deve prevedere, per gli atti contrattuali di non rilevante entità, procedure semplificate e informali con utilizzo anche dei mezzi telematici per lo scambio di corrispondenza e informazioni.

### **S T A T U T O**

3. I contratti del Comune, che di norma sono redatti in forma pubblica amministrativa, devono essere preceduti da apposita determinazione del responsabile competente indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente.
- Art. 46 - Revisione economico-finanziaria
    1. Il revisore dei conti del Comune di Montefiore dell'Aso è eletto dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri.

2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
  3. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
  4. Nella relazione di cui al comma precedente il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
  5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.
  6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
  7. Il revisore può partecipare anche ad organismi di controllo e a nuclei di valutazione operanti nell'ambito del Comune.
- Art. 47 - Principi generali del controllo interno
    1. Il Comune è impegnato ad istituire e attuare i controlli interni di cui all'art. 147 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267. La loro organizzazione è effettuata anche in deroga agli altri principi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30.7.1999, n. 286.
    2. Il regolamento di contabilità ed il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ciascuno per l'ambito di competenza, possono disciplinare ogni modalità attuativa ed operativa per il funzionamento degli strumenti di controllo interno, compreso il motivato ricorso, nel rispetto della normativa vigente, a forme di convenzione con altri Comuni e ad incarichi esterni.

## **Titolo V - PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE**

### **Capo I - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

- Art. 48 - Partecipazione dei cittadini
  1. L'amministrazione comunale promuove e favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'attività politico-amministrativa del Comune al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
  2. La partecipazione popolare si realizza attraverso le consultazioni dei cittadini da parte dell'amministrazione comunale e la presentazione agli organi elettivi comunali di petizioni, proposte e istanze.
  3. Le consultazioni della popolazione vengono indette dal Consiglio o dalla Giunta comunale, a seconda della competenza, allo scopo di acquisire pareri e proposte in riferimento ad atti di interesse generale o diffuso.
  4. Le petizioni possono essere rivolte per sollecitare l'intervento dell'organo competente su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva. La raccolta delle adesioni può avvenire

## **STATUTO**

senza particolari formalità in calce al testo comprendente le richieste rivolte all'amministrazione.

5. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 100 persone avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza del Comune in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il

Sindaco, ottenuti il parere dei responsabili interessati e del Segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente che, sentita eventualmente una rappresentanza dei proponenti, assume le proprie decisioni.

6. Qualunque cittadino, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa alla cui conoscenza è interessato.
  7. Alle petizioni, alle proposte e alle istanze il Sindaco fornisce risposta di norma entro trenta giorni, il Consiglio e la Giunta comunale di norma entro sessanta giorni.
  8. Il regolamento per il diritto di accesso agli atti e degli istituti di partecipazione disciplina ogni altro aspetto inerente l'esercizio dei diritti riconosciuti nel presente articolo.
- Art. 49 - Referendum comunale
    1. Il Comune istituisce il referendum quale forma di partecipazione della popolazione alle scelte politico-amministrative di interesse pubblico.
    2. I referendum sono indetti su decisione del Consiglio comunale, approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
    3. L'indizione del referendum può essere chiesta anche dal 20% degli elettori del Comune, regolarmente iscritti nelle liste elettorali.
    4. I quesiti referendari devono riguardare materie di competenza comunale e soddisfare ai principi della chiarezza, semplicità ed univocità.
    5. Non è ammesso il ricorso al referendum in materia di Statuto comunale e regolamento del Consiglio comunale, di tributi, di tariffe, di canoni, di contribuzioni e rette, di bilancio di previsione e rendiconto della gestione, di piano regolatore comunale generale e relativi strumenti urbanistici attuativi.
    6. Non è ammesso il referendum anche quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.
    7. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 5.
    8. I risultati del referendum di cui al presente articolo devono essere discussi dal Consiglio comunale entro sessanta giorni dalla data della consultazione.
    9. Il regolamento disciplina i tempi, le modalità di svolgimento dei referendum e la costituzione di una commissione di garanti incaricata di sovrintendere alle operazioni referendarie.
  - Art. 50 - Associazionismo
    1. Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative che perseguono finalità di promozione umana, sociale e civile nelle sue più ampie forme.
    2. Il Comune riconosce le organizzazioni di volontariato, libere ed autonome espressioni della Comunità e ne sostiene l'attività per il conseguimento di finalità pubbliche e l'affermazione dei valori di solidarietà e sussidiarietà.
    3. Il Comune, per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, è autorizzato a concedere alle associazioni aventi sede od operanti nel territorio comunale, con esclusione dei partiti politici, contributi ordinari o straordinari e a mettere a loro disposizione, a titolo gratuito, le strutture e le attrezzature di cui dispone, nel rispetto delle modalità previste dallo specifico regolamento comunale.
    4. Il Comune può affidare ad associazioni operanti sul territorio comunale o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni di interesse pubblico assegnando i fondi necessari sulla

## STATUTO

base di un preventivo di spesa e fissando le opportune eventuali direttive. Il Comune riconosce, altresì, il particolare ruolo della Associazione PRO LOCO quale strumento di promozione e di tutela dei valori naturali, artistici, e culturali del territorio, nonché di promozione delle attività turistiche, unitamente alle altre Associazioni presenti sul territorio comunale.

- Art. 51 - Volontariato
  1. Il Comune promuove forme di volontariato per il coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
  2. Il Comune può partecipare con proprie strutture, attrezzature e contributi affinché le attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo o ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita.
  3. La Giunta comunale dispone gli interventi dell'amministrazione nel rispetto dei documenti programmatici e delle normative vigenti nel settore.

### Capo II - DIRITTO DI ACCESSO E INFORMAZIONE

- Art. 52 - Accesso agli atti
  1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza e delle modalità stabilite nel regolamento comunale per il diritto di accesso agli atti e degli istituti di partecipazione.
  2. Il medesimo regolamento determina per ciascun tipo di procedimento comunale l'ufficio competente a trattare l'affare, il responsabile del procedimento, il responsabile dell'istruttoria se diverso dal responsabile del procedimento, il titolare del potere di assumere il provvedimento finale se diverso dal responsabile del procedimento, i termini massimi entro i quali il provvedimento richiesto o il suo diniego deve essere assunto e le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini.
  3. Il Comune istituisce l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico. La titolarità e la gestione dell'ufficio sono attribuiti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Il regolamento previsto dal primo comma ne stabilisce le modalità di funzionamento.
  4. L'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico sono organizzati al fine di garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e di perseguire gli altri obiettivi indicati nella legge 7 giugno 2000, n. 150.
- Art. 53 - Diritto di informazione
  1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici e, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato o sottratti per motivi di riservatezza, devono essere pubblicizzati secondo tempi e modalità previste dalla legge e dai regolamenti e, in mancanza, ritenute idonee dalla Giunta comunale.
  2. La pubblicizzazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti e situato nell'ambito della sede municipale, denominato "Albo Pretorio". Può essere effettuata, a seconda dell'interesse pubblico, in altri luoghi del territorio comunale a ciò destinati.
  3. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere portati a sua conoscenza secondo le disposizioni di legge e regolamento o, in mancanza, nelle forme più idonee.
  4. Il Comune può dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.
  5. L'ufficio stampa è costituito e diretto nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento alla legge 7 giugno 2000, n. 150.

# STATUTO

## Capo II - IL DIFENSORE CIVICO

- Art. 54 - Istituzione
  1. E' istituito l'Ufficio del Difensore Civico a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa.
  2. In accordo con gli altri Comuni che fanno parte della Unione dei comuni Valdaso, potrà essere istituito un unico Difensore Civico.
  3. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.
- Art. 55 - Attribuzioni
  1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il Difensore Civico interviene presso gli organi e gli uffici del comune per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.
  2. Il Difensore Civico è tenuto a segnalare eventuali abusi, disfunzioni, carenze, ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini e può inoltre intervenire, di propria iniziativa, di fronte ai casi di particolare gravità già noti e che stiano preoccupando la cittadinanza.
  3. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dagli Uffici del Comune copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia inerente alla questione trattata.
  4. Il rilascio di atti e documenti è a titolo gratuito. Il Difensore Civico non può utilizzare tali atti per fini diversi da quelli d'ufficio ed è tenuto al segreto secondo le norme di legge.
- Art. 56 - Nomina e requisiti
  1. Il Difensore Civico è eletto a scrutinio segreto con deliberazione del Consiglio Comunale a maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati al Comune.
  2. Il Difensore Civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere Comunale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.
  3. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione che lo pongono in rapporto con il Comune di Montefiore dell'Aso.
  4. Nel caso di un unico Difensore Civico a livello di Unione dei Comuni, il sistema di elezione verrà determinato in accordo con gli altri Comuni o Enti nella deliberazione consiliare istitutiva.
- Art. 57 - Durata in carica - Revoca
  1. Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto e non può essere riconfermato.
  2. I poteri del Difensore Civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.
  3. Il Difensore Civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.
- Art. 58 - Facoltà e Prerogative
  1. Il Difensore civico usufruisce degli Uffici istituiti presso il Comune di Montefiore dell'Aso.
  2. Il Difensore civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti ed i documenti in possesso dell'amministrazione;

3. Egli inoltre può convocare il responsabile dell'Ufficio o del servizio interessato e richiederli docu-

## **STATUTO**

menti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto di ufficio.

4. Il Difensore civico può invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni concordandone eventualmente il contenuto.
- Art. 59 - Mezzi del Difensore Civico
    1. Il Consiglio Comunale stabilisce la sede dell'ufficio del Difensore Civico e determina, con apposito regolamento, le funzioni, le modalità di accesso dei cittadini, il trattamento economico e quanto altro necessario per l'assolvimento di tale compito.

### **Capo IV - IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI**

- Art. 60 - Consiglio comunale dei ragazzi
  1. Al fine di favorire una idonea crescita socio-culturale dei giovani, nella piena e naturale consapevolezza dei diritti e dei doveri verso le istituzioni e verso la comunità, è istituito il Consiglio comunale dei ragazzi.
  2. Le modalità di elezione e il relativo funzionamento sono stabiliti nell'apposito regolamento.

### **Titolo VI - FUNZIONE NORMATIVA**

- Art. 61 - Regolamenti
  1. Il Comune nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici, per l'esercizio delle funzioni e per la disciplina dei servizi erogati.
  2. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
  3. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative la cui entità è stabilita all'interno dei regolamenti stessi. Dette sanzioni devono essere graduate secondo la gravità delle contravvenzioni e comunque non possono superare la somma di £. 1.000.000. Per ogni controversia deve essere prevista la facoltà di presentare scritti difensivi, di pagare una somma ridotta a titolo di oblazione nonché di rateizzare l'importo.

### **Titolo VII - NORME FINALI**

- Art. 62 - Modifiche dello Statuto
  1. Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
  2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
- Art. 63 - Entrata in vigore dello Statuto
  1. Il presente Statuto comunale e le sue eventuali successive integrazioni o modifiche entrano in vigore, dopo l'espletamento delle procedure di legge, decorsi trenta giorni dalla loro affissione all'albo pretorio del Comune.